



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) individua ulteriori categorie di lavoratori ai quali, pur maturando i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "*Salva Italia*"), ferme restando le salvaguardie già previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 8 ottobre 2012.

Il presente schema di decreto viene pertanto adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 232, della legge n. 228 del 2012, il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, di definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231, sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il comma 233 del medesimo articolo 1 stabilisce, inoltre, che l'INPS deve provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati.

Infine, il comma 234 del citato articolo 1 individua le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del beneficio di cui al comma 231, fissando il limite massimo dell'onere finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Lo schema di decreto, che si compone di 10 articoli, individua il limite massimo numerico e la ripartizione, fra le categorie individuate dalla legge, dei lavoratori interessati alla concessione delle salvaguardie di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Il contingente numerico dei lavoratori destinatari delle salvaguardie viene individuato sulla base delle rilevazioni effettuate dall'INPS che, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle categorie riportate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del citato articolo 1, comma 231.

Le categorie di lavoratori salvaguardati dal decreto in esame e indicati nelle premesse dello stesso sono le seguenti:

- a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

- b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
- 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
 - 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36 mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualsiasi attività non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
- 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
 - 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36 mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011;
- d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36 mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

L'articolo 1 dello schema di decreto individua le finalità del provvedimento, come già esposte innanzi.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni necessarie affinché ai lavoratori appartenenti alle categorie elencate nelle premesse possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche previgenti alla riforma di cui al decreto-legge "Salva Italia".

Tali condizioni sono le seguenti:



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

a) – ai sensi della lettera *a)* del citato art. 1, comma 231.

Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) – ai sensi della lettera *b)* del citato art. 1, comma 231.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che, successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non abbiano ripreso l'attività lavorativa, ad eccezione della seguente ipotesi: abbiano svolto, successivamente alla predetta data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

c) – ai sensi della lettera *c)* del citato art. 1, comma 231.

Ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011;

d) – ai sensi della lettera *d)* del citato art. 1, comma 231.

Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'articolo 3 fissa i criteri di precedenza di cui l'INPS deve tenere conto nell'esame delle domande presentate dai soggetti interessati.

In particolare:

- a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
- c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto in esame: data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

L'articolo in esame prevede, inoltre, al comma 3 che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012 non sono prese in considerazione ulteriori domande.

L'articolo 4 indica la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza di accesso al beneficio da parte dei lavoratori di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto.

In particolare, l'articolo in esame prevede che i soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto che intendono usufruire del beneficio devono presentare istanza, corredata dall'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, indicando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo in questione, la DTL provvederà ad acquisirlo presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione. Allo scopo di attribuire data certa all'accordo di messa in mobilità, la DTL competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria) nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo (versamento all'INPS di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti).

L'articolo 5 indica la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza di accesso al beneficio da parte dei lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto.

In particolare, i lavoratori devono presentare l'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, senza oneri a carico dell'amministrazione, di apposite commissioni incaricate dell'esame delle istanze di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto. Le commissioni sono composte da due funzionari della DTL competente, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dell'Istituto previdenziale.

L'articolo 7 stabilisce che le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di esame delle istanze devono essere comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica. Avverso i provvedimenti delle commissioni l'interessato può presentare domanda di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla DTL presso cui è stata presentata l'istanza di ammissione al beneficio.

L'articolo 8 prevede, infine, che i soggetti di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 2 del decreto in esame presentano all'INPS istanza di accesso al beneficio in questione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 9 individua il contingente numerico dei lavoratori che, in conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, hanno titolo ad ottenere il beneficio di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 228. Per l'individuazione di tale contingente si fa rinvio al dettaglio riportate nella tabella di cui all'articolo in esame.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali in ordine alla registrazione e pubblicazione del decreto in esame.

Relazione Tecnica

Stime per l'emanazione del Decreto Interministeriale riguardante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In occasione dell'emanazione del Decreto attuativo del comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata chiesta la stima per singola tipologia di salvaguardia, di cui alle lettere da a) a d) del comma citato.

Nel confermare la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia in esame e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata alla predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che comunque si riporta di seguito, si allega la Tabella relativa alla ripartizione del contingente numerico per ogni tipologia di salvaguardia prevista dal comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228/2012.

Estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)

	Numero
Mobilità ordinaria ⁽¹⁾	1.800
Mobilità in deroga ⁽²⁾	760
Cessati ⁽³⁾	5.130
Volontari ⁽⁴⁾	2.440
Totale	10.130

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro.

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

Oneri per estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)

(milioni di euro correnti)

Anno di decorrenza	ONERE ANNUO PER LA SALVAGUARDIA					Lavoratori mobilitati interessati al compimento dei requisiti (decorrenza anno successivo)	Lavoratori cessati e volontari interessati al compimento della decorrenza
	Mobilità ordinaria(1)	Mobilità in deroga(2)	Cessati(3)	Volontari(4)	Totale oneri		
2012	-	-	-	-	-	1.420	-
2013	8	7	24	15	64	520	5.630
2014	19	12	72	31	134	620	1.950
2015	19	9	84	23	135	-	-
2016	17	6	71	13	107	-	-
2017	7	1	33	5	46	-	-
2018	3	0	23	2	30	-	-
2019	3	0	23	2	28	-	-
2020	2	0	7	1	10	-	-

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012.

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro.

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro. In mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

Come previsto nella bozza di Decreto Interministeriale, nella presente relazione tecnica si è provveduto a sommare in un'unica tipologia la mobilità ordinaria e quella in deroga; i procuratori volontari sono stati, invece, suddivisi in due categorie, quelli di cui alla lettera b) e quelli della lettera d) del citato comma 231.

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
<p>Mobilità ordinaria e in deroga, lettera a) del comma 231: Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;</p>	<p>2.560</p>
<p>Procuratori volontari, lettera b) del comma 231: Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p>	<p>1.590</p>
<p>Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;</p>	<p>5.130</p>

<p>Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231:</p> <p>Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;</p>	<p>850</p>
<p>TOTALE</p>	<p>10.130</p>

7 marzo 2013

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 244, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carro

21 MAR 2013